

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
	Scuola dell'Infanzia Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
	Scuole Primarie Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
	Scuola Secondaria I grado Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Circolare n. 117

Milano, 20 giugno 2023

Ai docenti

p.c. alla segreteria personale

p.c. al D.S.G.A.

IC Cessare Cantù

Agli atti

Oggetto: Richiesta ferie estive personale docente

Si invita il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30 giugno 2022 e fino al 31 agosto 2022 a presentare la **domanda di ferie** utilizzando il modulo allegato entro e non oltre **30 giugno p.v.**

A tal proposito si ricorda che i dipendenti che hanno maturato **almeno tre anni di servizio** hanno diritto a **32 giorni di ferie annuali** (30 giorni coloro che non hanno maturato tale anzianità) e **4 giorni per festività sopresse** in rapporto al servizio prestato. Nella richiesta si dovrà tenere conto degli eventuali giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno scolastico. In aggiunta alle ferie dovranno essere richieste anche le **4 giornate di festività sopresse**, previste dalla legge 937/77.

Si aggiunge che ai fini del calcolo delle ferie **la settimana lavorativa va calcolata su 6 giorni** compreso il sabato, poiché tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente dal fatto che svolgano l'orario settimanale in 5 o 6 gg.

In caso di mancata trasmissione della domanda entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio alla determinazione dei periodi di ferie.

Per i docenti che hanno preso servizio in una data successiva all'1 settembre 2022 e hanno diritto a 30 gg di ferie l'anno, le ferie vanno calcolate proporzionalmente al numero di giorni di servizio effettivamente prestati e la formula per calcolarle è la seguente:

$$360:30 = (n^{\circ} \text{giorni di servizio}):x$$

$$x = \frac{30 \times (n^{\circ} \text{giorni di servizio})}{360}$$

Ad esempio: un docente che non è al terzo anno di servizio (ha diritto a 30 gg di ferie) e ha prestato **servizio per 82 giorni, ha diritto a 7 giorni di ferie** ($x = 30$ per 82 diviso 360). Allo stesso modo le ferie per il personale docente in part time andranno proporzionate al servizio svolto.

Naturalmente nel periodo di sospensione dalle attività didattiche (dall'1 luglio al 31 agosto) se non si è in ferie, si è in servizio e quindi a disposizione dell'Istituto, qualora dovesse essere necessario.

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Si precisa inoltre che per il personale **docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023**, che hanno già provveduto ad effettuare la richiesta delle ferie, i giorni spettanti si calcolano tenendo conto dei giorni già fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, **ciò in base a:**

- art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede: *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali**, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*
- art. 5 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*

Si raccomanda infine **al personale di segreteria** di protocollare le richieste inserendole nei relativi fascicoli personali.

Si ringrazia per la collaborazione.

La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa